

## TI\_GERICHTE 36.2002.17 vom 4. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2002.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.17)

FR: TI\_GERICHTE 36.2002.17 du 4 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 36.2002.17 del 4 giugno 2002

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2002 36.2002.17 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2002 36.2002.17 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2002 36.2002.17

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00017 -18 IR /cd Lugano 4 giugno 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sull'istanza del 30 gennaio 2002 di Cassa Malati \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto, in fatto ed in diritto 1. La Cassa Malati \_\_\_\_\_ collettiva \_\_\_\_\_ ha inoltrato alla Pretura di \_\_\_\_\_, in data 30 gennaio 2002, un'istanza tendente al rigetto dell'opposizione interposta al PE \_\_\_\_\_ del 2 agosto 2001 fatto spiccare dalla stessa parte istante nei confronti del signor \_\_\_\_\_. Nell'istanza in discussione l'assicuratore malattia chiede la condanna di \_\_\_\_\_ al pagamento di CHF 4'785,50 per premi dell'assicurazione malattia per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2001. Parallelamente la \_\_\_\_\_ chiede il rigetto dell'opposizione al PE citato. Quale succinta motivazione l'assicuratore indica: " (...) La Cassa malati \_\_\_\_\_, collettiva \_\_\_\_\_, ha emesso diversi richiami di pagamento per premi Cassa malati arretrati a saldo 31.12.2000 per \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e il figlio \_\_\_\_\_ al quale il convenuto non ha mai dato seguito. La Cassa malati \_\_\_\_\_, collettiva \_\_\_\_\_, emetteva quindi un precetto esecutivo portante il n° \_\_\_\_\_ al quale in convenuto ha fatto opposizione. Prendiamo atto di aver indicato il nome sbagliato del figlio con \_\_\_\_\_ invece di \_\_\_\_\_. L'importo scoperto per \_\_\_\_\_ ammonta comunque a fr. 674.40. In data 15.11.2001 abbiamo inviato all'assicurato una decisione formale con la quale gli veniva assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per sollevare opposizione. A tutt'oggi l'assicurato non ha versato nessun importo alla nostra Cassa malati né sollevato opposizioni." (Doc. \_)

L'istanza di cui si tratta è stata trasmessa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per ragioni di competenza. 2. \_\_\_\_\_ ha preso posizione in merito con atto del 12 aprile 2002 in cui ha chiesto lo stralcio delle pretese vantate verso il figlio \_\_\_\_\_ nato nel 1968 e le relative spese. Per il resto ha postulato di essere sentito in merito. Il 18 aprile 2002 il TCA ha chiesto ad \_\_\_\_\_ di esprimersi più in dettaglio circa le pretese della controparte ed ha chiesto all'assicuratore la produzione di precisa documentazione. Entrambe le parti hanno dovuto essere sollecitate ed unicamente l'assicuratore ha prodotto, il 16 maggio 2002, documentazione ed in particolare una ricapitolazione dei premi dovuti così calcolati: " (...) Cognome e nome Lamal Lca Totale premi scoperti

totale Arretrato \_\_\_\_\_ fr. 234.-- fr. 76.-- fr. 310.-- 1.6.00  
a 30.12.2000 fr. 2170.-- \_\_\_\_\_ fr. 234.-- fr. 43.30 fr. 277.30  
1.6.00 a 31.12.2000 fr. 1941.10 \_\_\_\_\_ \* fr. 74.10 fr. 38.30 fr. 112.40  
1.7.00 a 31.12.2000 fr. 674.40 \* ) premio al netto dopo la deduzione del sussidio  
cantonale" (Doc. \_) \_\_\_\_\_ ha indicato poi di non avere ricevuto dal signor  
\_\_\_\_\_ "nessuna comunicazione ... riguardo lo stralcio dal nucleo familiare di  
\_\_\_\_\_". Non sono state prodotte al TCA, nonostante la richiesta 18 aprile 2002, le  
Condizioni generali d'assicurazione cui i signori \_\_\_\_\_ avrebbero aderito e  
comunque vigenti per gli stessi. In uno con la documentazione prodotta unitamente  
all'istanza è contenuto il seguente scritto: " Egregio Signor \_\_\_\_\_, poiché lei non ha  
provveduto al pagamento degli importi citati, siamo stati costretti ad avviare una procedura  
d'esecuzione. Lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo la procedura. Di  
conseguenza noi rilasciamo la seguente decisione: 1. Con il precetto esecutivo n.  
\_\_\_\_\_ del 2.8.2001 abbiamo chiesto il pagamento del seguente credito: fr. 4111.10  
premi assicurativi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ da 1.6.00 a 31.12.2000 fr. 674.40 premi  
assicurativi \_\_\_\_\_ (e non \_\_\_\_\_) da 1.7.00 a 31.12.2000 fr. 93.90 costi  
esecutivi finora fr. 20.00 costi creditore fr. 4899.40 totale credito 2. L'opposizione contro  
il precetto esecutivo è rigettata in via definitiva ed è stato conferito al \_\_\_\_\_,  
collettiva \_\_\_\_\_, il diritto di procedere all'incasso per l'importo totale secondo la cifra  
1. Rimedi giuridici La decisione passerà in giudicato se, entro 30 giorni dal ricevimento  
della presente non verrà interposta opposizione contro la stessa. Questo termine legale per il  
ricorso non può essere prolungato. Un eventuale ricorso deve essere inoltrato al  
\_\_\_\_\_ allegando i relativi titoli giustificativi." (Doc. \_) Questa comunicazione è stata  
trasmessa in uno con una attestazione di crescita in giudicato emessa dalla stessa persona  
che ha trattato la procedura per l'assicuratore. Quale altra documentazione prodotta  
dall'amministrazione sono i solleciti 12 febbraio 2001 distintamente trasmessi ad  
\_\_\_\_\_ ed al figlio \_\_\_\_\_, questo oltre a precedente sollecito indirizzato  
all'escusso, a \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_. 3. Per chiarire i fatti il giudice delegato ha  
convocato le parti per una discussione il 3 giugno 2002. In occasione di tale udienza, sentite  
le rispettive ragioni e le informazioni relative al caso, la rappresentante della \_\_\_\_\_  
ed il signor \_\_\_\_\_ hanno convenuto quanto segue: " Dopo discussione il signor  
\_\_\_\_\_ spiega che è stato vittima di un incidente della circolazione causato il 7 agosto  
2000 dal signor \_\_\_\_\_. Questo ha provocato delle spese mediche importanti per le  
quali il signor \_\_\_\_\_, assicurato al beneficio comunque di una sola pensione, ha  
dovuto far fronte con un onere importante. In particolare è stato oneroso il pagamento della  
partecipazione del 10 % a queste spese. Il signor \_\_\_\_\_ comunica che la  
responsabilità dell'incidente era di \_\_\_\_\_ e che la sua compagnia di assicurazione  
\_\_\_\_\_ ha voluto liquidare la vertenza con il versamento di 18'500 franchi che sono  
stati poi impiegati per gli studi dei figli. (...) Il signor \_\_\_\_\_ dichiara la sua volontà  
di pagare i premi e di pagarli anche per il figlio \_\_\_\_\_. Questi infatti è ancora  
studente e dovrebbe terminare a brevi la sua formazione all'università di \_\_\_\_\_. Il  
signor \_\_\_\_\_ chiede che non vengano caricati interessi e spese e che il debito di  
complessivi fr. 4'785.50 calcolato come alla lettera 16 maggio 2002 della \_\_\_\_\_ al  
tribunale, importo che viene riconosciuto, possa essere pagato in rate mensili di 300.--  
franchi. La signora \_\_\_\_\_ a nome del sindacato e quindi della collettiva \_\_\_\_\_  
dichiara di essere d'accordo con questa proposta e manderà direttamente al signor  
\_\_\_\_\_ le polizze di versamento, 15 per un importo intero e l'ultima per la somma

residua. A questo punto visto l'accordo intervenuto la signora \_\_\_\_\_ dichiara di ritirare l'istanza di rigetto di opposizione inoltrata alla Pretura di \_\_\_\_\_ il 30 gennaio scorso e trasmessa per competenza al TCA." (Doc. \_) Ritenuto come l'istanza dell'assicuratore sia stata ritirata in conseguenza all'accordo intervenuto tra le parti la causa può essere stralciata dai ruoli senza carico di tassa e spese e senza riconoscimento di ripetibili. Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La procedura è stralciata dai ruoli per ritiro dell'istanza da parte della Cassa Malati \_\_\_\_\_. 2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3.- Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.